

UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE Torre Pellice

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

ANNO 2017

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Mariella Coalova, revisore dei conti dell'Unione Montana del Pinerolese, nominata con delibera della Giunta dell'Unione n. 1 dell'1/02/2016 e successiva presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione con provvedimento n. 2 del 07/03/2016

Richiamate le disposizioni in materia di controllo sulla contrattazione integrativa. In particolare:

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 il quale prevede che:
"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ...A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'art. 40, comma 3 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) il quale prevede che:
"le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";
- l'art. 48, comma 6 dello stesso decreto il quale sancisce che:
"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori";

Richiamate inoltre le varie disposizioni contrattuali relative alla quantificazione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata. In particolare:

- l'art. 15 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 1.4.1999, valido per il quadriennio 1998-2001, il quale stabilisce i criteri da osservare per la quantificazione

delle somme destinate a finanziare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

- gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 22.1.2004, valido per il quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, i quali definiscono le modalità per la determinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e disciplinano la loro composizione economica;
- l'art. 4 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 9.5.2006, valido per il biennio economico 2004-2005, il quale prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- l'art. 8 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali, sottoscritto in data 11.4.2008, valido per il biennio economico 2006-2007, il quale prevede incrementi delle risorse decentrate in presenza di determinate condizioni finanziarie;
- l'art. 4 c. 2 del C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali sottoscritto in data 31.07.2009 il quale prevede ulteriori risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata in presenza di contenimento della spesa per il personale;

Richiamati infine:

- il D. Lgs.vo 27 ottobre 2009, n. 150 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) il quale ha modificato l'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31/08/2010 n. 78 convertito in legge 30/07/2010 n. 122, introducendo innovazioni in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. In particolare ha sostituito la scadenza del 31/12/2013 con la data del 31/12/2014 ed ha introdotto nella parte finale dell'art. 9 comma 2 bis il seguente periodo *"A decorrere dall'1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.
- La circolare 08/05/2015 n. 20 della Ragioneria Generale dello Stato la quale, nel fornire istruzioni circa la decurtazione permanente da applicare a partire dal 2015 ai fondi della contrattazione integrativa precisa che a partire dal primo gennaio 2015:
 - *Non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;*
 - *Non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;*
 - *Le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto del primo periodo dell'art. 9, comma 2 bis (applicazione del limite relativo all'anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto a 2010)*
- Il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto funzioni locali, sottoscritto in data 21 maggio 2018 da Aran e Organizzazioni sindacali;

Preso atto

- che in data 30/05/2018 la delegazione trattante di parte pubblica dell'Unione Montana del Pinerolese e le organizzazioni sindacali hanno siglato un'ipotesi di contratto decentrato 2017 relativo al personale non dirigente e che detta ipotesi è stata trasmessa il 6 giugno 2018 al sottoscritto revisore;
- che nella nota di trasmissione sono allegare le tabelle dimostrative dell'entità delle risorse decentrate stabili e variabili destinate alla contrattazione;

Vista la relazione illustrativa tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017;

Accertato che, trattandosi di ente di nuova costituzione, è stato ripreso il fondo 2015 della ex Comunità Montana del Pinerolese, riparametrando la suddivisione dello stesso in base al numero del personale trasferito all'Unione Montana del Pinerolese ed alla rispettiva categoria giuridica ed economica di appartenenza;

Visto il riepilogo del fondo per la contrattazione integrativa

Descrizione	Importo
Risorse stabili	20.691,00
risorse variabili	12.769,46
Decurtazione parte fissa (consolidamento decurtazioni anni precedenti) (-)	
decurtazione parte fissa in rapporto al personale in servizio (-)	
decurtazione parte variabile in rapporto personale in servizio (-)	
FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE	
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	20.691,00
risorse variabili	12.769,46
TOTALE FONDO	33.460,46

Sono resi indisponibili alla contrattazione gli istituti obbligatori pari ad € 7.921,54. Al personale in servizio vengono attribuiti € 16.000,00 in produttività, secondo il sistema di valutazione vigente. Sono riportati € 9.538,92 ad economie variabili anno 2018.

Viste le attestazioni dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:
Le risorse stabili ammontano a € **20.691,00**, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € **7.921,54 oltre un fondo di € 9.538,92 per future progressioni orizzontali**. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
- attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione .
- attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Lo schema di CCDI non prevede progressioni economiche orizzontali.


Verificate le disponibilità finanziarie ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo;

**certifica la regolarità della ipotesi di CONTRATTO DECENTRATO
ANNO 2017**

1. in relazione alla compatibilità dei costi ivi indicati con i vincoli, le disponibilità e gli equilibri di bilancio, attestando che negli appositi stanziamenti di bilancio vi è idonea capienza per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;
2. in relazione alle norme ed ai vincoli contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e nelle disposizioni di legge inerenti la materia.

Lì, 7 giugno 2018

Il Revisore dei Conti
(Mariella Coalova)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mariella Coalova', written in a cursive style.